



Relatore

Dr. Agr. Donato Ferrucci



*Il nuovo sistema sanzionatorio per le produzioni
biologiche, un avviso ai
naviganti (bio)*



ITSAgro*

bioagricert 
A FOODCHAIN ID COMPANY



Dottore Agronomo libero professionista

Master in Diritto Alimentare - Università della Tuscia

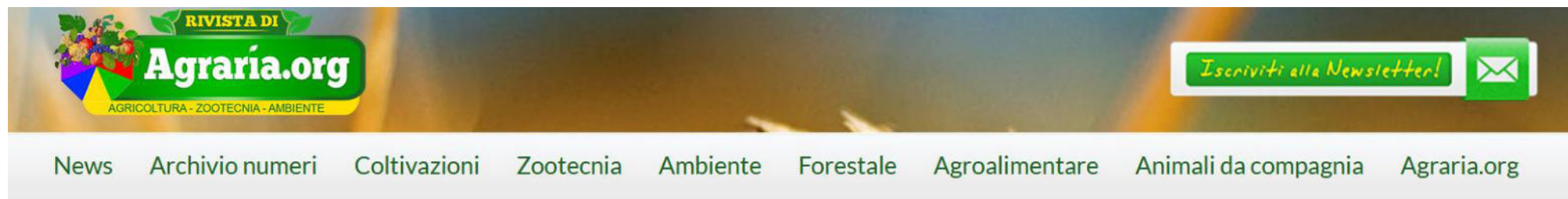
- Master in **Business Coaching** – Ellecubica Academy
 - **Referente Produzioni e Sistemi di Qualità**
Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Viterbo
 - Docente ITS Academy Roma/Viterbo.
Corso Certificazione Produzioni Biologiche e tecniche ispettive
- **Membro Gruppo di Gestione Qualità e Advisory board**
Corso Scienze agrarie dell'Università degli Studi della Tuscia
- Redazione **www.rivistadiagraria.org**
- **Coordinatore Bioagricert Area Centro Italia**
 - (Lazio/Umbria/Marche/Abruzzo)

donatoferrucci@alice.it - www.donatoferrucci.it



I temi trattati

- ✓ Quadro normativo
- ✓ Approccio al processo e analisi del rischio
- ✓ Sistema sanzionatorio
- ✓ Decreto NC e misure



Home » Articoli » Anno 2024 » N. 421 - 1 dicembre 2024 » Non conformità e certificazione nel biologico. Le novità del settore

Non conformità e certificazione nel biologico. Le novità del settore

<https://www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-2024/non-conformita-certificazione-nel-biologico-le-novita-del-settore/>



*siamo in seconda
lettura*

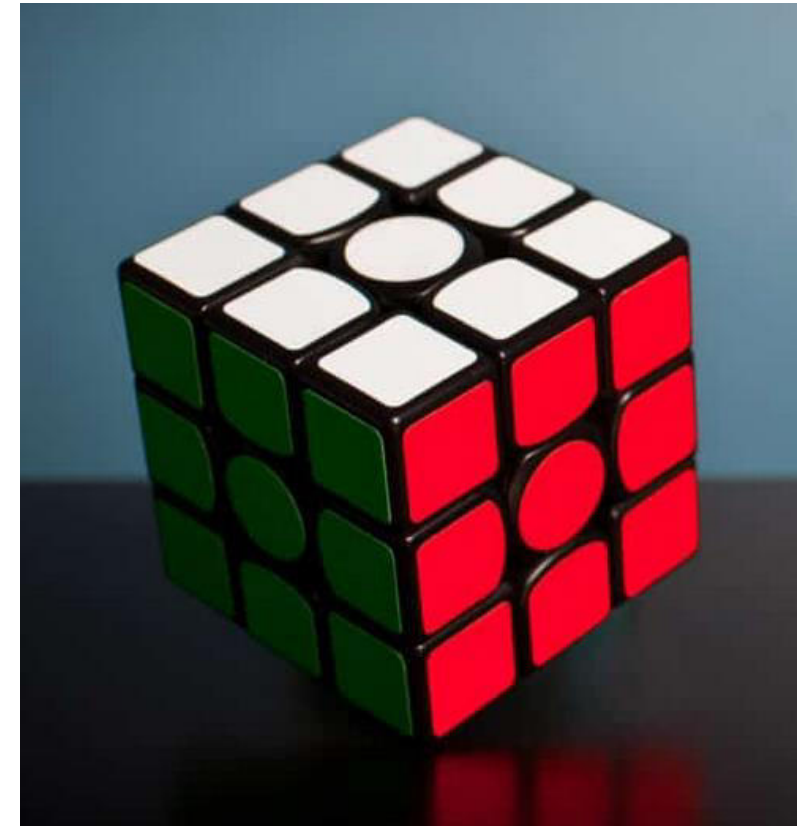
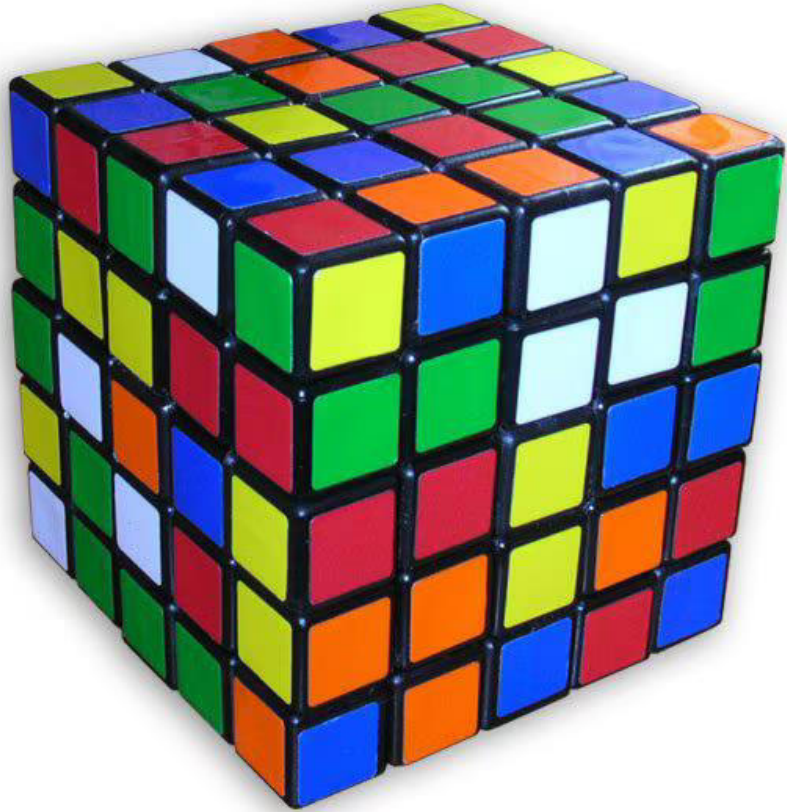
La domanda

E' possibile produrre biologico senza commettere errori ?

- ✓ tecnici
- ✓ ... documentali
- ✓ ... di composizione
- ✓ ... di etichettatura
- ✓ ... di comprensione

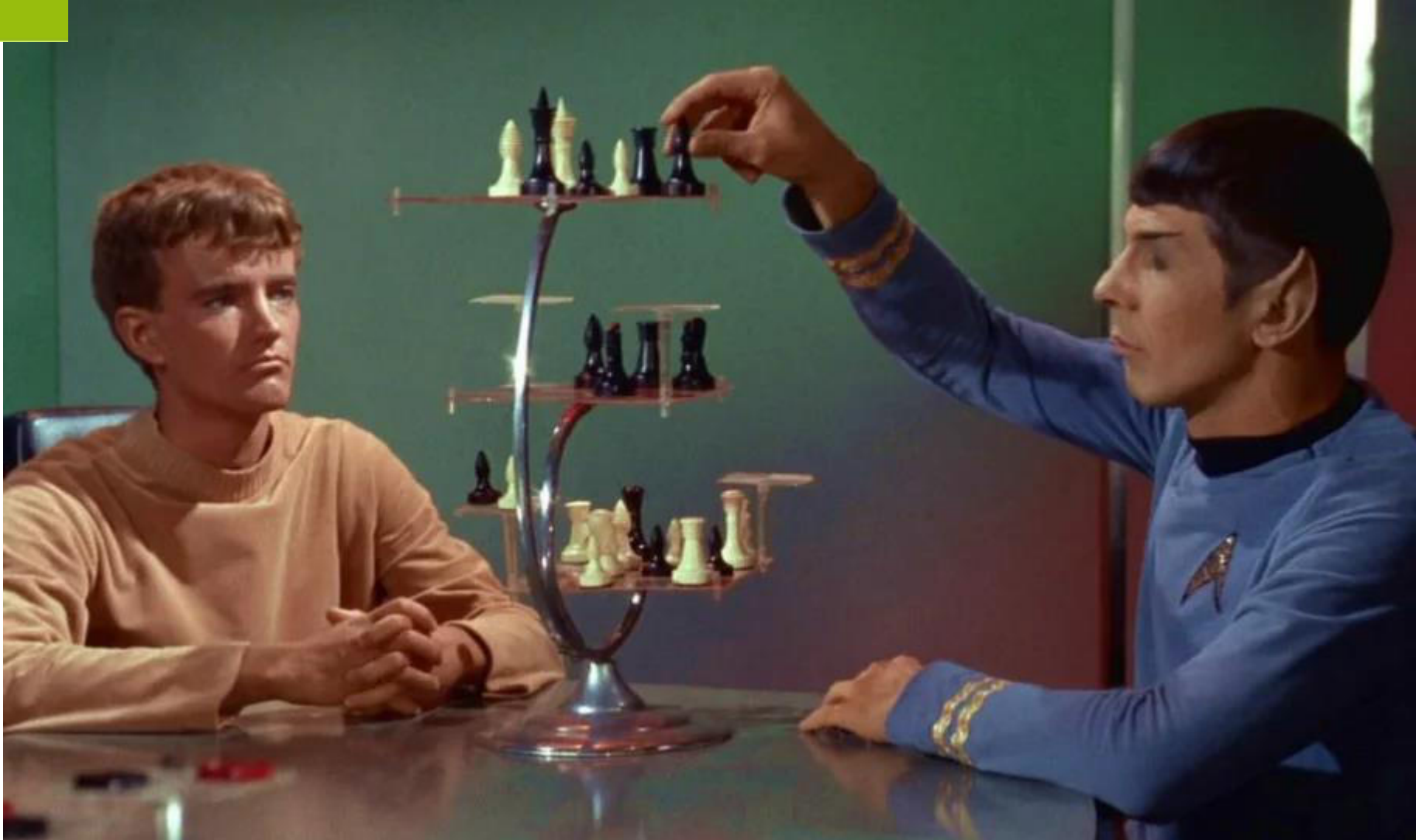


Sistema Qualità MULTIDIMENSIONALE





Molteplici requisiti di sistema





~750 possibilità di errore

745	SPNA.06.01	Regolamento, Art. 24 (2) a) e All. II, Parte IV, Punto 2.2.1	Utilizzo di additivi e/o coadiuvanti tecnologici non autorizzati per la trasformazione di alimenti
746	SPNA.07.01	Regolamento, Art. 24 (2) b), Art. 25(1) e All. II, Parte IV, Punto 2.2.1	Utilizzo di ingredienti agricoli non biologici non autorizzati nella trasformazione degli alimenti
747	SPNA.08.01	Regolamento, Art. 24 (2) c) e All. II, Parte VII, Punto 1.3	Utilizzo di sostanza non ammessa per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito biologico
748	SPNA.09.01	Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 2.2	Utilizzo di sostanza non ammessa per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante le pratiche, i processi e i trattamenti enologici
749			



Fase 1

L'evento

Decreto Ministeriale
2024/323651



Fase 2

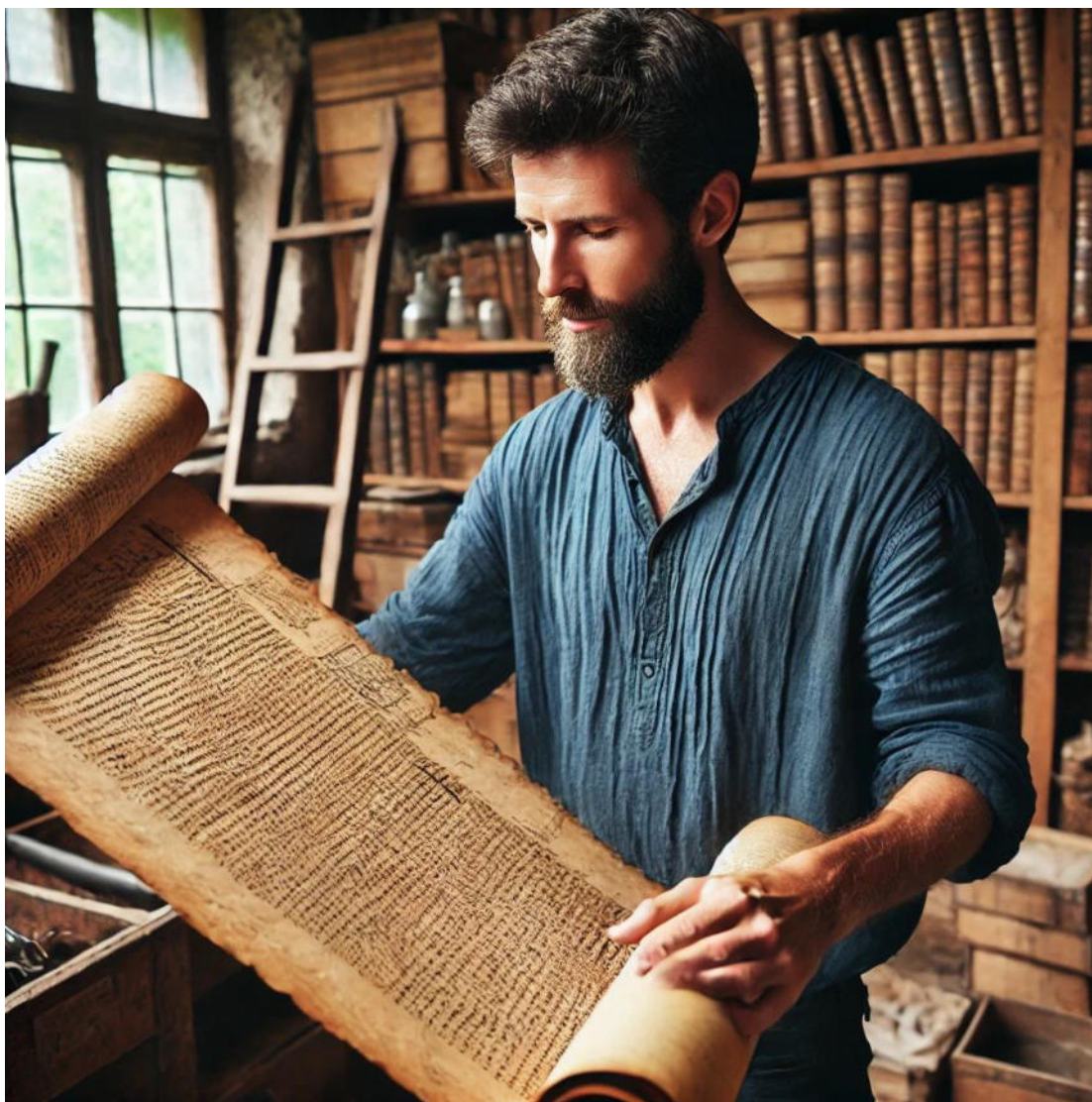
Il peso

Scarsa entità

Grave

Critica

**DECRETO
LEGISLATIVO
2023/148**



Fase 3

La misura

Azione adottata dall'organismo di controllo
in caso di non conformità **accertata o
sospetta** a carico dell'operatore o del
prodotto

**Decreto Ministeriale
2024/323651**

Fase 4

Operatore

Azione Correttiva e Sanzione Comminata

AC ⚡ SC

DECRETO LEGISLATIVO
2023/148



Decreto Ministeriale
2024/323651

QUANTO

COSA

Legislazione



**Sistema Qualità
MULTIDIMENSIONALE**

Conformità al sistema qualità

Controllo di parte 3a

Composizione

Requisiti

Relazione

Requisiti

Processo

Requisiti

Requisiti

Documentali

Requisiti

Comunicazione



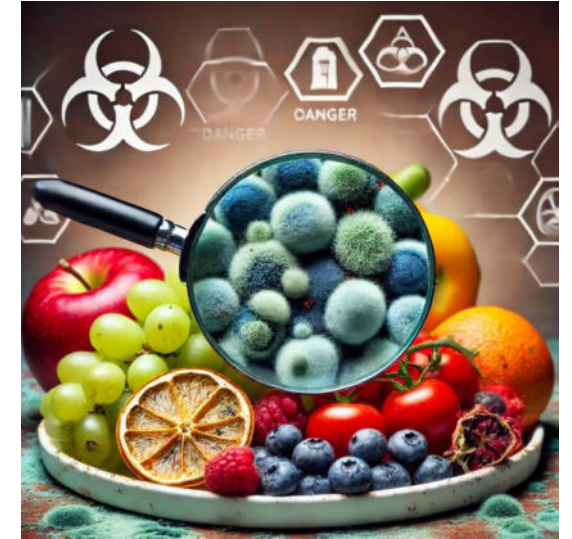
Sistemi qualità... quale è il pericolo ?



E quali sono i pericoli ?

- **Contaminazione,**

- a) qualora un elemento non ammesso (contaminazione propriamente detta: **fitofarmaci, OGM**) entra in contatto con il prodotto bio,
- b) qualora del prodotto alimentare (o parte di esso) non bio entra in contatto accidentale con il prodotto bio (mescolanza)



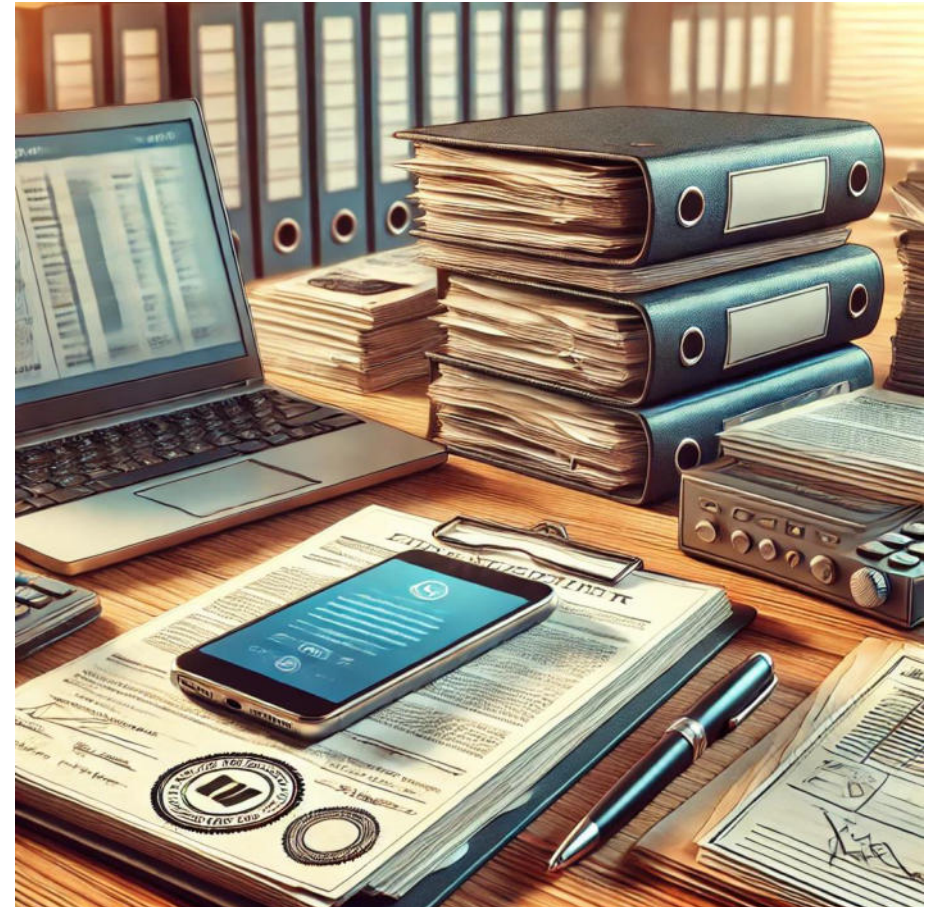
E quali sono i pericoli ?

- **Scambio**, nel caso in cui il prodotto standard, a seguito di carenze di identificazione, venga confuso con quello di qualità



E quali sono i pericoli ?

- **Documentale/Dichiarativo**, nel caso venga a mancare evidenza documentata dell'identità del prodotto di qualità (IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA' dei requisiti





**La manifestazione
del pericolo
genera la
Non Conformità**

Sistema sanzionatorio

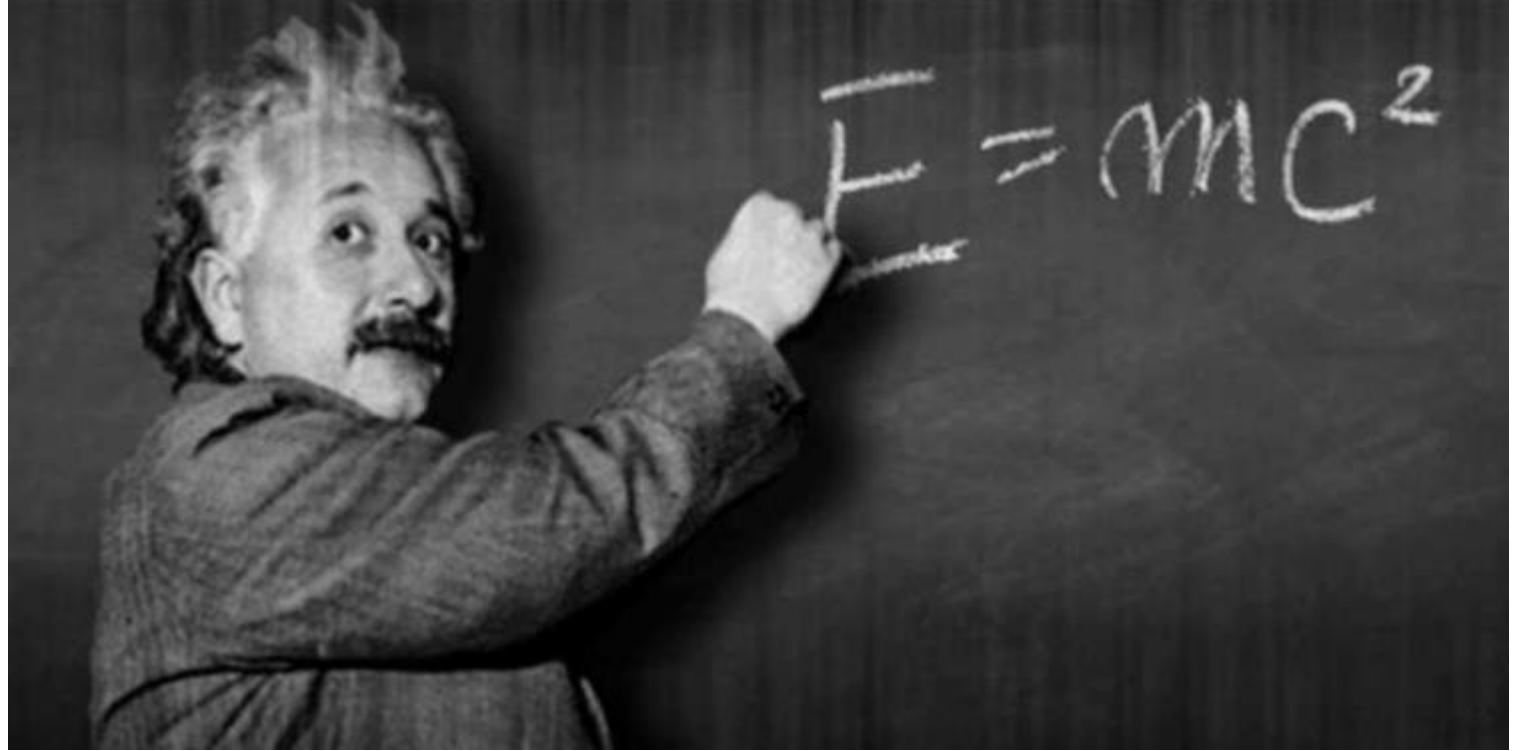


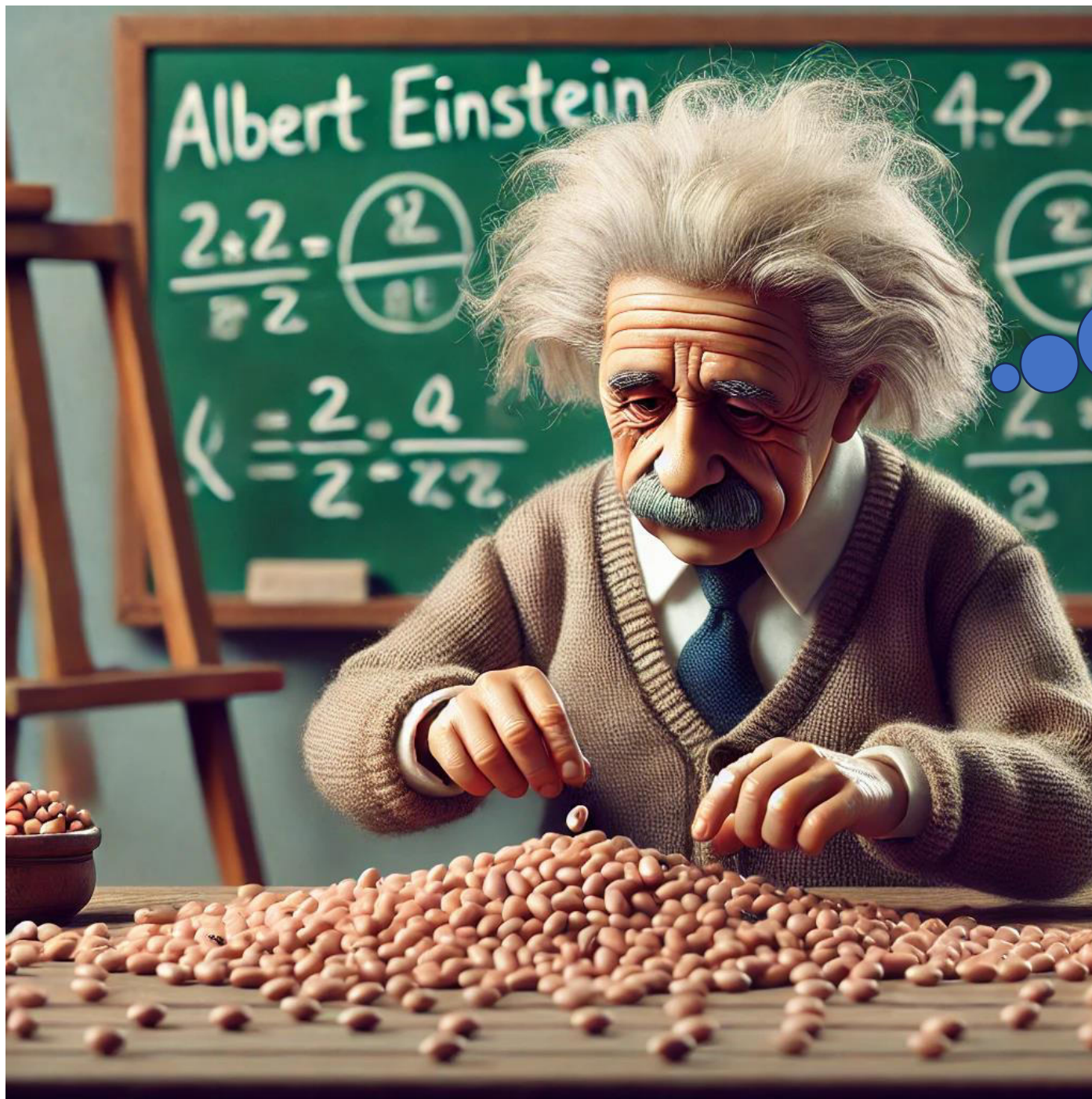
La perdita del requisito..... e le conseguenze

- ✓ Potenziale immissione prodotti sul mercato che non rispettano la promessa
- ✓ Sanzioni amministrative



Entità = Misura x (non)Conformità²





Ragioniamo

Definizione



«**non conformità**»: la mancata conformità al regolamento o agli atti delegati o agli atti di esecuzione adottati conformemente a esso



«**non conformità**»: mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica”

Norme di interesse

Art. 8 e Allegato I Reg. UE 2021/279 Misure in caso di accertata non conformità

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148. Artt. 23-24-25

Decreto Ministeriale n. 323651 del 18/07/2024.

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148

“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”.

(GU Serie Generale n. 254, del 30 Ottobre 2023)



In linea con il Reg. (UE) 2018/848 il decreto fissa i **tre livelli di non conformità**, definite come condizione di “mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa”:

(Art. 8)



3 PILASTRI

Misure Precauzionali

Tracciabilità



Integrità

Caso 1. Non conformità di **scarsa entità**, nel caso in cui **ricorrano cumulativamente**, le seguenti condizioni (DI CONFORMITA'):

- a) l'operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci;
- b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- d) non è intenzionale.

Si **IPOTIZZANO** livelli di non conformità che non destabilizzano il sistema in termini di conformità e tutela del prodotto da contaminazioni, dove **l'efficacia delle misure precauzionali è comunque mantenuta ed il sistema di tracciabilità non mostra carenze**. In ipotesi possono essere ricondotti a elementi di sistema legati ad imperfezioni nella formalizzazione delle attività, monitoraggio dei processi e tempistiche di registrazione.



Caso 2. La non conformità è **grave** nel caso in cui ricorra **anche solo una** delle seguenti condizioni (*principio di unicità dello scostamento*):

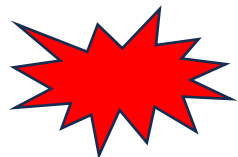
- a) l'operatore **non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate** e i controlli non sono efficaci;
- b) **le caratteristiche prodotto biologico vengono compromesse**, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) **il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto** biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- d) l'operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformità di 'scarsa entità';
- e) è intenzionale.



L'ultimo punto potrebbe anche non essere annoverato nella casistica in quanto nulla aggiunge alla difettosità.

Caso 3. La non conformità è **critica** nel caso in cui ricorrano **cumulativamente*** (*principio di pluralità dello scostamento*), le seguenti condizioni:

- a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
- b) le caratteristiche del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- d) è intenzionale.



*** cumulativamente.
Treccani: nell'insieme.**

La non conformità è **critica** anche quando ricorra anche **solo una delle seguenti condizioni** (*principio di unicità dello scostamento qualora grave*):

- a) l'operatore **non corregge o non corregge tempestivamente** una precedente non conformità **grave o critica**;
- b) l'operatore **omette ripetutamente di correggere** una non conformità di qualunque categoria;
- c) l'operatore **impedisce all'organismo di controllo l'accesso** ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni.

Aspetto di rilevanza comma 7 dell'art. 8, dove si indica che le caratteristiche di conformità del prodotto biologico sono compromesse quando è rilevata la presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, **salvo che tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile**, e ciò sia confermato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall'organismo di controllo. Il punto, consente di **accettare come conforme un prodotto con difettosità in termini di contaminazione**, fermo restando la dimostrazione oggettiva di accidentalità o inevitabilità tecnica del fatto.



SANZIONI OPERATORI



Sanzioni per uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico (art. 23)



Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico (art. 23)

1. chiunque **utilizza**, senza essere assoggettato al sistema di controllo, nella comunicazione commerciale a vario titolo **indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore** sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del Regolamento, è sottoposto alla sanzione fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

2. chiunque **commercializza** prodotti biologici **senza essere assoggettato al sistema di controllo**. In particolare si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento, senza averne diritto. E' quindi soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

NOTA (Art. 34, comma 2. Norma di esonero)

Gli operatori che, pur vendendo prodotti biologici, sono esonerati dall'assoggettamento al sistema di controllo, devono:

- operare solo nella fase di vendita al consumatore o all'utilizzatore finale di prodotti biologici preimballati,
- non essere il produttore, né il preparatore e immagazzinarli in connessione col punto vendita (non li producono, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita),
- non importare i suddetti preimballi da un paese terzo (non li importino da un paese terzo),
- non appaltare tali attività (caratterizzanti e pertinenti la gestione del preimballo bio) a terzi.

3. Chiunque fa un utilizzo improprio del **marchio biologico italiano** di cui all'articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23, tale da indurre in errore il consumatore sull'origine italiana della materia prima del prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 4.000 euro, né superiore a 100.000 euro. L'aspetto è però in attesa di definizione normativa, vieppiù necessaria atteso il delicato rapporto tra questa nuova disposizione sanzionatoria e le sanzioni, ad esempio, del decreto legislativo n. 231/2017 (sanzioni in tema etichettatura e comunicazione dei prodotti alimentari).

Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici (art. 24)



Utilizzo non conforme dei termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione.

oppure

**Sanzione
3000 – 9000**



Sugo al basilico **biologico**



IT-BIO-000
Agricoltura Italia

Ingredienti: pomodoro*, cipolla*, basilico* (2%), **Olio extravergine di oliva**, sale, aglio*
* **Ingredienti biologici**

Sugo al basilico

Prodotto Biologico Reg.n. 834/2007 e 889/2008

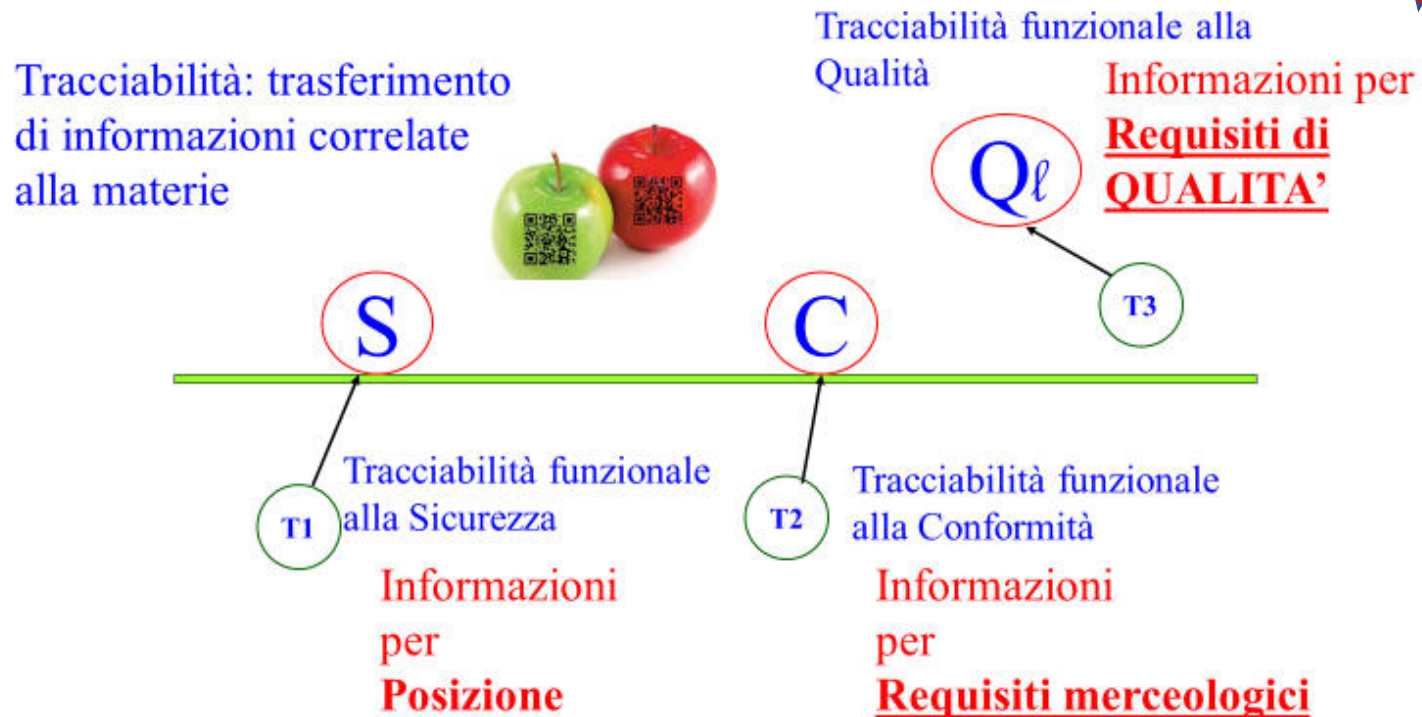


IT-BIO-000
Agricoltura Italia

Ingredienti: **pomodoro, cipolla, basilico (2%), Olio extravergine di oliva, sale, aglio**



Utilizzo non conforme del logo di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione



Sanzione
3000 – 9000

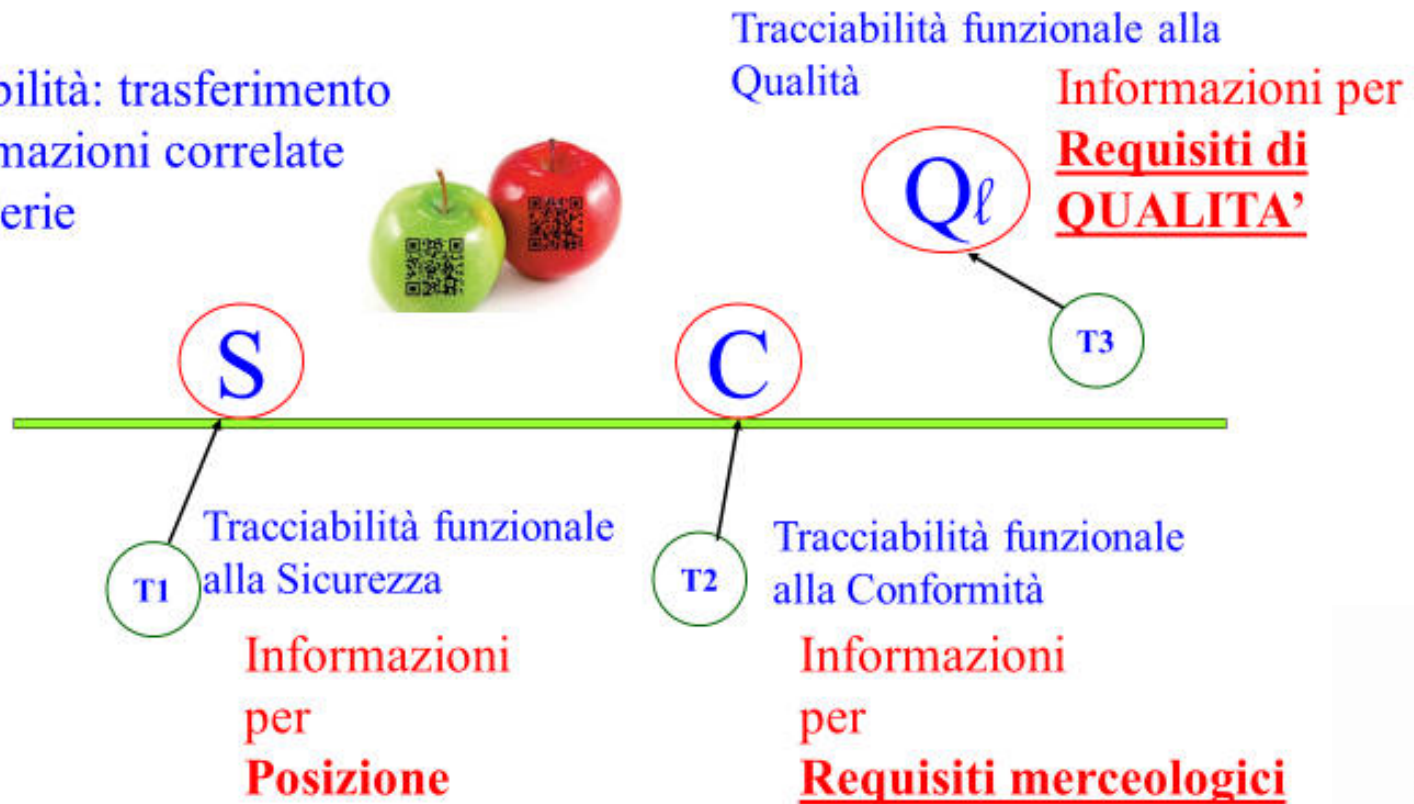


Etichettatura e pubblicità come biologici i prodotti ottenuti nel periodo di conversione

Sanzione
2000 – 6000



Tracciabilità: trasferimento
di informazioni correlate
alla materie



Utilizzo di **termini riferiti** alla produzione biologica per alimenti e mangimi trasformati **in maniera difforme (NON CONFORME)** da quanto disposto dall'articolo 30, paragrafi **5 e 6**, del Regolamento

5. Per gli **alimenti trasformati** **possono** essere utilizzati i **termini** di cui al paragrafo 1:

- a) **nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti**, qualora quest'ultimo sia obbligatorio a norma della legislazione dell'Unione, purché:
 - i) gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all'allegato II, parte IV, e alle norme stabilite conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 (**PROCESSO**);
 - ii) almeno il 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico (**STRUTTURA**); e
 - iii) per quanto concerne gli aromi, questi siano utilizzati unicamente per le **sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali** etichettate in conformità dell'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e tutti i componenti aromatizzanti e coadiuvanti per componenti aromatizzanti nell'aroma interessato siano biologici;

Sanzione
3000 – 9000



Prodotti riportanti termini riferiti alla produzione biologica, inclusi i prodotti etichettati come in conversione, **senza inserire in etichetta il numero di codice dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione**



**Sanzione
1000-3000**

Sugo biologico al basilico



Agricoltura Italia

Ingredienti: pomodoro*, cipolla*, basilico* (2%),
Olio extravergine di oliva*, sale, aglio*
*** Ingredienti biologici**

Sugo biologico al basilico



IT-BIO-000

Agricoltura Italia

Ingredienti: pomodoro*, cipolla*, basilico* (2%),
Olio extravergine di oliva*, sale, aglio*
*** Ingredienti biologici**



Alimenti preimballati che non riportano sull'imballaggio il logo di produzione biologica secondo i modelli conformi

Sugo biologico al basilico



IT-BIO-000
Agricoltura Italia

Ingredienti: pomodoro*, cipolla*,
basilico* (2%), Olio extravergine di
oliva*, sale, aglio*

*** Ingredienti biologici**



**Sanzione
1000-3000**



Mancata indicazione in etichetta, nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica, il luogo di coltivazione delle materie prime che compongono il prodotto nelle forme di cui all'articolo 32 del Regolamento.



**Sanzione
2000-6000**

Fronte etichetta

Sugo biologico al basilico



IT-BIO-007

retro etichetta

Ingredienti: pomodoro*, cipolla*,
basilico* (2%), Olio extravergine
di oliva*, sale, aglio*

*** Ingredienti biologici**

Agricoltura Italia



Art. 3 – Condizioni per l'uso di determinate indicazioni. REG. (UE) 2021/279 del 22 febbraio 2021

NC ma ...



Sanzione
2000-6000

Sugo biologico al basilico



~~Agricoltura Italia~~

~~IT-BIO-007~~

Ingredienti: pomodoro*, cipolla*,
basilico* (2%), Olio extravergine
di oliva*, sale, aglio*

* Ingredienti biologici

- **L'indicazione del codice numerico dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 **figura nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell'Unione europea**, ove utilizzato nell'etichettatura.**
- **L'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, è collocata immediatamente sotto il codice numerico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.**

Conformità al sistema qualità

Art. 32 –Indicazioni obbligatorie

- I termini «UE» e «non UE» possono essere **sostituite** o **integrate** dal nome di un paese o dal nome di un **paese e di una regione**, se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese e, se del caso, in quella regione.



Agricoltura Italia

- Per l'indicazione del luogo ove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il **5 %** della quantità totale in peso di materie prime agricole

ETICHETTA

Sugo **biologico** al basilico



IT-BIO-000
Agricoltura Italia



Ingredienti: pomodoro*, cipolla*, basilico* (2%), Olio
extravergine di oliva*, sale, aglio*

*** Ingredienti biologici**

Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori (Art. 25)



1. l'operatore che non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, **le necessarie procedure per il ritiro della merce a seguito della soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico**, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a **6.000 euro**, né superiore a **100.000 euro**;

2. l'operatore **non più inserito nel sistema di controllo**, a seguito di esclusione o di recesso volontario, **che non provvede ad informare la clientela** è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a **3.000 euro**, né superiore a **100.000 euro**;

3. il gestore del sistema dei controlli interni che omette di conservare i documenti e le registrazioni previsti dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, od omette e ritarda la comunicazione delle informazioni previste dall'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato dall'operatore a favore del quale è disposto il sistema dei controlli nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a **3.000 euro, né superiore a **100.000 euro**.**



4. l'operatore che **non adotta un idoneo sistema di tracciabilità e di registrazioni** per comprovare la conformità al Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro;

5. l'operatore che **utilizza sostanze non ammesse nella produzione biologica** è soggetto a una sanzione amministrativa fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro.





6. l'operatore che contravviene o non adempie agli obblighi e agli impegni previsti dall'articolo 39 del Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

7. l'operatore che, senza averne diritto, si avvale delle **esenzioni previste dall'articolo 35**, paragrafo 8, del Regolamento, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

In questa casistica rientrano gli operatori di dimensioni economiche tali che, pur essendo obbligati a notificare l'attività, possono essere esonerati dall'obbligo del possesso del certificato. *(L'esonero è però in attesa di adozione da parte dell'Italia)*

Penalmente rilevante....

8. l'operatore che non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro;



recante disposizioni per l'adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023



Il DM 323651/2024 inoltre, fornisce un **elenco completo e dettagliato di non conformità** classificate per area omogenea, come indicato nell'articolo 3, comma 3. Avremo quindi NC per:

- a) Norme generali di produzione (**NGP**): questa area riguarda le norme generali applicabili a tutte le produzioni biologiche, come ad esempio il divieto di utilizzo di OGM.
- b) Deroghe (**DD**): questa area riguarda le non conformità relative all'utilizzo non conforme delle deroghe alle norme di produzione, sia vegetale che zootecnica.
- c) Etichettatura (**E**): questa area riguarda le non conformità relative all'etichettatura dei prodotti biologici, come ad esempio l'utilizzo non conforme del logo biologico o la mancanza di informazioni obbligatorie.
- d) Norme specifiche di produzione (**NSP**): questa area riguarda le non conformità relative alle norme specifiche di produzione per le diverse tipologie di prodotti biologici, come ad esempio il mancato rispetto del periodo di conversione o l'utilizzo di tecniche o prodotti vietati.

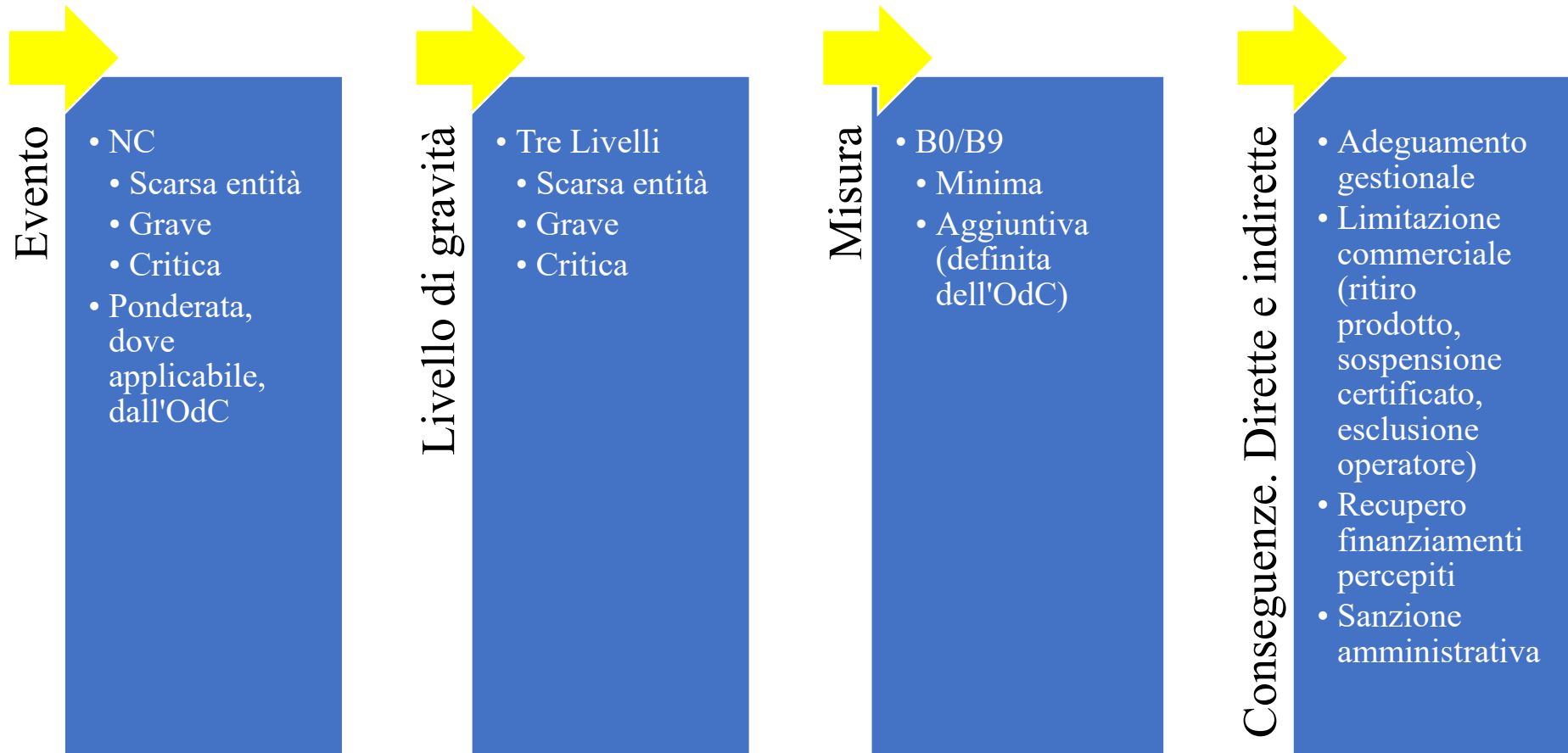
e) Documenti e registrazioni (**DR**): questa area riguarda le non conformità relative alla gestione della documentazione, come ad esempio la mancata tenuta dei registri o la mancanza di un sistema di tracciabilità adeguato.

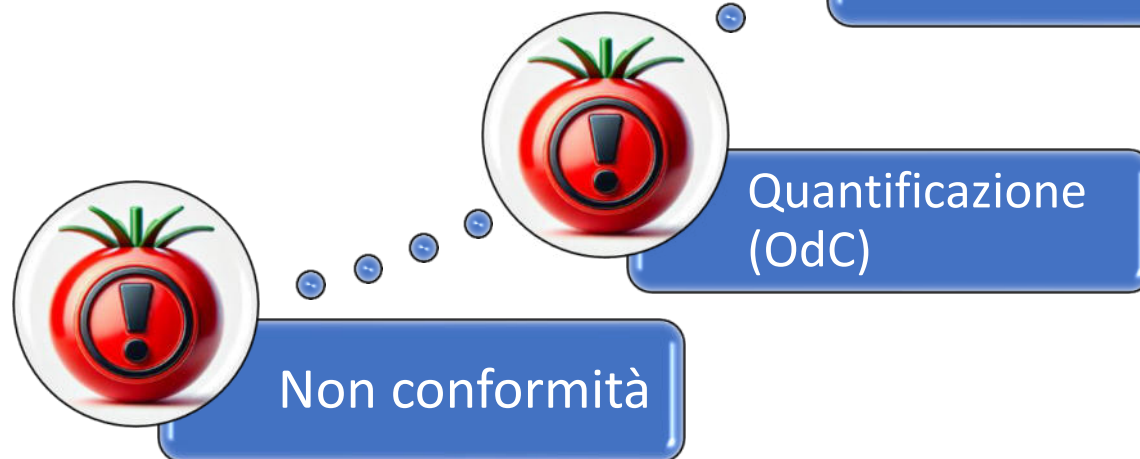
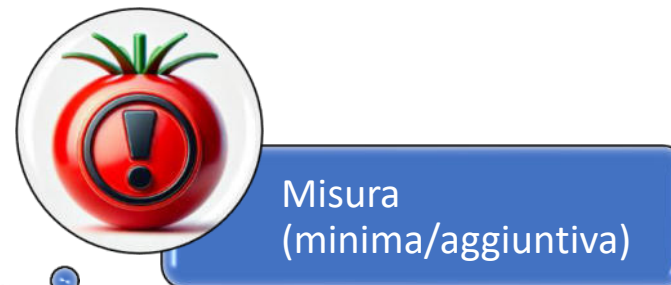
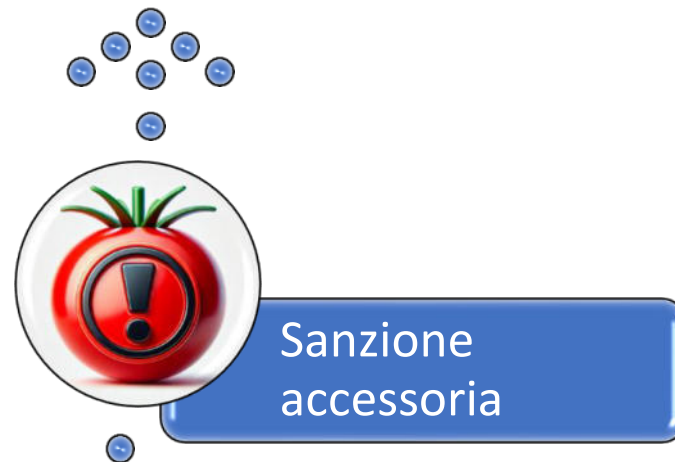
f) Sostanze o prodotti non autorizzati (**SPNA**): questa area riguarda l'utilizzo di sostanze o prodotti non autorizzati nella produzione biologica, come ad esempio pesticidi o fertilizzanti non ammessi.

g) Norme per i Gruppi Di Operatori (**NGDO**): questa area riguarda le non conformità relative al sistema di controllo interno dei gruppi di operatori biologici.

h) Altro (**AA**): questa area comprende tutte le altre non conformità non classificabili nelle precedenti aree, come ad esempio la mancata adozione di misure preventive o la mancata collaborazione con gli organismi di controllo.

Il Decreto definisce come **misura**, l'azione adottata dall'organismo di controllo in caso di non conformità accertata o sospetta a carico dell'operatore o del prodotto







Misure che l'organismo di controllo adotta nei confronti dell'operatore in caso di non conformità accertata

B0) presentazione di **un piano d'azione** per la correzione della non conformità;

B1) **miglioramento** dell'attuazione delle **misure precauzionali** e dei controlli;

B2) **soppressione** dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità;

B3) **divieto di commercializzazione** di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica;

B4) **nuovo periodo di conversione**;

B5) **limitazione** dell'ambito di applicazione del certificato;

B6) **sospensione** del certificato;

B7) **ritiro** del certificato;

B9) **obbligo di informare** tempestivamente per iscritto i clienti.



In attesa di C-3B8 ?



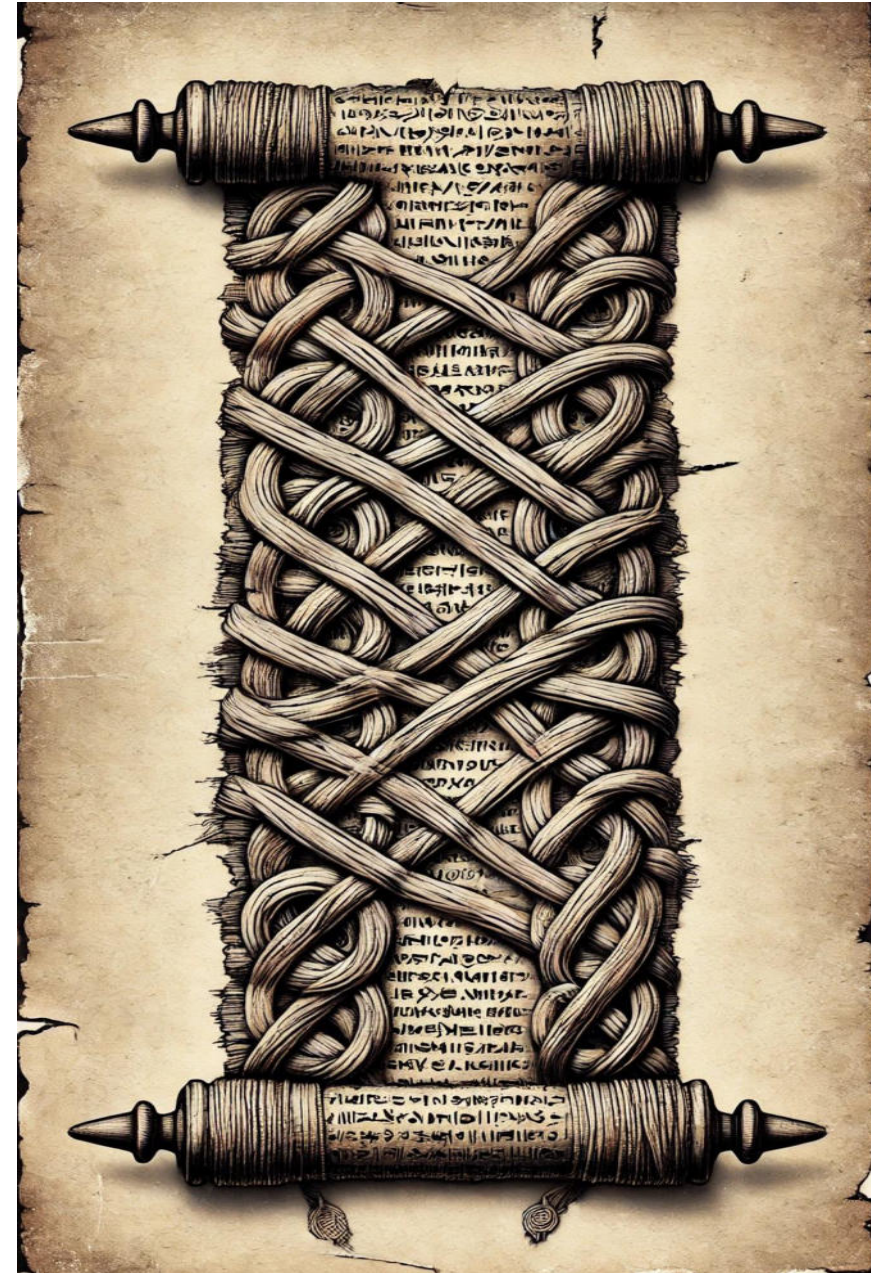
Misura Applicabile in Caso di **Non Conformità Sospetta**

- **Soppressione cautelativa dei riferimenti alla produzione biologica:** Descritta nell'articolo 13, questa misura si applica in tutti i casi di non conformità sospetta e prevede il **fermo temporaneo** di immissione sul mercato o l'impiego dei prodotti come biologici in attesa dei risultati dell'indagine ufficiale. Il fermo non può superare i **40 giorni dalla comunicazione della misura, prorogabili di altri 40 giorni in caso di necessità.**

Misura in caso di mancato pagamento della tariffa

- **B3 - Divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica:** L'articolo 15 prevede l'applicazione di questa misura nel caso in cui l'operatore non corrisponda la tariffa dovuta all'organismo di controllo. La misura si applica, dopo l'adozione delle azioni di sollecito, per un periodo non superiore a 6 mesi, fino all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Un riflessione sulla
norma. Livello di
dettaglio molto
elevato



Il caso dei prodotti in conversione

NSP.01.02	Regolamento, Art. 10(4)	I prodotti ottenuti nel periodo di conversione sono etichettati o pubblicizzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione ove non consentito
NSP.01.03	Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte I, Punto 1.7.1	Non è rispettato il periodo di conversione per le produzioni vegetali
NSP.01.04	Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte I, Punto 1.7.2	Non è rispettato il periodo di conversione per le produzioni vegetali in caso di proroga del periodo di conversione per contaminazione dei terreni con prodotti non ammessi
NSP.01.05	Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.1	Non è rispettato il periodo di conversione simultaneo
NSP.01.06	Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 a)	Non è rispettato il periodo di conversione per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne
NSP.01.07	Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 b)	Non è rispettato il periodo di conversione per ovini, caprini, suini o animali destinati alla produzione di latte
NSP.01.08	Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 c)	Non è rispettato il periodo di conversione per il pollame destinato alla produzione di carne
NSP.01.09	Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 d)	Non è rispettato il periodo di conversione per le anatre di Pechino
NSP.01.10	Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 e)	Non è rispettato il periodo di conversione per il pollame destinato alla produzione di uova
NSP.01.11	Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 f)	Non è rispettato il periodo di conversione per le api
NSP.01.12	Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 g)	Non è rispettato il periodo di conversione per i conigli
NSP.01.13	Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 h)	Non è rispettato il periodo di conversione per i cervidi
NSP.01.14	Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 f)	Dopo un trattamento con prodotti allopatrici chimici, compresi gli antibiotici, non ammessi non è rispettato il periodo di conversione previsto
NSP.01.15	Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte III, Punto 2.1.1	Non è rispettato il periodo di conversione per l'unità di produzione per la raccolta delle alghe
NSP.01.16	Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte III, Punto 2.1.2	Non è rispettato il periodo di conversione per l'unità di produzione per la coltivazione delle alghe
NSP.01.17	Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte III, Punto 3.1.1	Non è rispettato il periodo di conversione per le unità di produzione acquicola

Casi di studio Errore in etichetta

Criticità dettagliata (All. 2)

l'indicazione del luogo dove sono coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto non è riportata nello stesso campo visivo del logo

NC (All. 1)

L'utilizzo delle indicazioni obbligatorie non è conforme (E.03)

Nel caso di etichetta non ancora utilizzata: E01

Riconducibile a

Mero errore di stampa



Sanzione

2000-6000



Sigla	Non Conformità	Misura da applicare per tutti i casi di NC	Misura minima			Misure aggiuntive
			Scarsa Entità	Grave	Critica	
E.03	L'utilizzo delle indicazioni obbligatorie non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9

Codice	Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
E.03.01	Regolamento, Art.32(1) a) e DM n. 229771/2022, art. 11, c. 1	Nell'etichetta non compare il numero di codice dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione;
E.03.02	Regolamento, Art.32(1) b)	Nell'etichetta apposta nell'imballaggio di un alimento preimballato non è riportato il logo
E.03.03	Regolamento, Art.32(2)	L'indicazione del luogo dove sono coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto non è riportata nello stesso campo visivo del logo
E.03.04	Regolamento, Art.32(2)	L'indicazione del luogo dove sono coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto è mendace
E.03.05	Regolamento, Art.32(3) e DM n. 229771/2022, art. 11, c. 3	Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 32 e del paragrafo 3 dell'articolo 33 del Regolamento non sono apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili e/o non sono chiaramente leggibili e/o indelebili

Misure Minime

B0 presentazione di **un piano d'azione** per la correzione della non conformità

B2 **soppressione** dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità

B5 **limitazione** dell'ambito di applicazione del certificato

B6 **sospensione** del certificato

Misure Accessorie

B2 **soppressione** dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità

B9 **obbligo di informare** tempestivamente per iscritto i clienti (B9).

Misura Minima

NC Scarsa entità: B0

NC Grave: B2/B5

NC Critica: B6

Misure Aggiuntive

B2, B9

NC SCARSA ENTITÀ (ipotesi azienda CHE NON HA IMMESSO IL PRODOTTO SUL MERCATO ma etichetta APPOSTA SUL PRODOTTO)

B0 presentazione di **un piano d'azione** per la correzione della non conformità



~~**B2 soppressione** dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità~~

~~**B5 limitazione** dell'ambito di applicazione del certificato~~

~~**B6 sospensione** del certificato~~

Misure Accessorie

B2 soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità

B4 nuovo periodo di conversione

B9 obbligo di informare tempestivamente per iscritto i clienti (B9).

NC GRAVE (ipotesi azienda in conversione CON IMMISSIONE DI PRODOTTO SUL MERCATO)

B0 presentazione di **un piano d'azione** per la correzione della non conformità



B2 **soppressione** dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità



~~**B5** limitazione dell'ambito di applicazione del certificato~~

~~**B6** sospensione del certificato~~

Misure Accessorie

~~**B2** soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità~~

B9 obbligo di informare tempestivamente per iscritto i clienti (B9).



Mancata indicazione in etichetta, nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica, del luogo di coltivazione delle materie prime che compongono il prodotto nelle forme di cui all'articolo 32 del Regolamento.



**Sanzione
2000-6000**



Sanzione
2000-6000



Sigla	Non Conformità	Misura da applicare per tutti i casi di NC	Misura minima			Misure aggiuntive
			Scarsa Entità	Grave	Critica	
E.03	L'utilizzo delle indicazioni obbligatorie non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9

Codice	Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
E.03.01	Regolamento, Art.32(1) a) e DM n. 229771/2022, art. 11, c. 1	Nell'etichetta non compare il numero di codice dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione;
E.03.02	Regolamento, Art.32(1) b)	Nell'etichetta apposta nell'imballaggio di un alimento preimballato non è riportato il logo
E.03.03	Regolamento, Art.32(2)	L'indicazione del luogo dove sono coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto non è riportata nello stesso campo visivo del logo
E.03.04	Regolamento, Art.32(2)	L'indicazione del luogo dove sono coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto è mendace
E.03.05	Regolamento, Art.32(3) e DM n. 229771/2022, art. 11, c. 3	Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 32 e del paragrafo 3 dell'articolo 33 del Regolamento non sono apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili e/o non sono chiaramente leggibili e/o indelebili

	Sigla	Non Conformità Generale = dettaglio	Misura per tutti i casi di NC	Misura minima			Misure aggiuntive
				Scarsa Entità	Grave	Critica	
51	SPNA.06	Utilizzo di additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici non autorizzati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
54	SPNA.09	Utilizzo di prodotti e sostanze per la produzione biologica di vino non autorizzati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9

B0) presentazione di **un piano d'azione** per la correzione della non conformità;

B2) **soppressione** dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità;

B5) **limitazione** dell'ambito di applicazione del certificato;

B6) **sospensione** del certificato;

B9) **obbligo di informare** tempestivamente per iscritto i clienti.

Sigla	Non Conformità	Misura per tutti i casi di NC	Misura minima			Misure aggiuntive
			Scarsa Entità	Grave	Critica	
DR.04	Il sistema di tracciabilità , la sua gestione o la documentazione a supporto non è conforme	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B2, B9
				sanzione 6.000 euro		
DR.05	Il bilancio di massa o la documentazione a supporto non è conforme	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B2, B9

B2) **soppressione** dei riferimenti alla produzione biologica

nell'etichettatura e nella pubblicità;

B5) **limitazione** dell'ambito di applicazione del certificato;

B6) **sospensione** del certificato;

B9) **obbligo di informare** tempestivamente per iscritto i clienti.

Descrizione dettagliata – DR.04

L'operatore non conserva, o non conserva in modo adeguato, la documentazione necessaria, compresa la contabilità finanziaria e di magazzino per effettuare i controlli di tracciabilità

Il sistema di tracciabilità adottato **non consente di identificare in modo univoco il nome e l'indirizzo del fornitore** e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o del venditore o dell'esportatore del prodotto o l'operatore non utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema

Il sistema di tracciabilità adottato **non consente di identificare in modo univoco il nome e l'indirizzo del destinatario** e, se diverso da quest'ultimo, dell'acquirente o dell'importatore dei prodotti, o l'operatore non utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema

Il sistema di tracciabilità adottato **non consente di individuare in modo univoco il certificato del fornitore** o l'operatore non utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema

Il sistema di tracciabilità adottato non consente di identificare in modo univoco le informazioni di cui all'allegato III, punto 2.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 o l'operatore non utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema

Il sistema di tracciabilità **non prevede una idonea e chiara identificazione del lotto** o l'operatore utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema

Codice	Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata – Bilancio di massa DR. 05
DR.05.01	Reg. UE 2021/2119, Art. 2(1) c)	L'operatore non conserva la documentazione necessaria , compresa la contabilità finanziaria e di magazzino per effettuare il controllo del bilancio di massa ai sensi dell'art. 1(5) del Reg. (UE) 2021/771
DR.05.02	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) a)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all'unità e, se del caso, dei materiali acquistati e l'uso di tali materiali nonché, se del caso, la composizione dei prodotti
DR.05.03	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) a)	A seguito della verifica del bilancio della massa, la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all'unità e, se del caso, dei materiali acquistati e l'uso di tali materiali nonché, se del caso, la composizione dei prodotti non sono conformi
DR.05.04	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) b)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto, la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco
DR.05.05	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) b)	A seguito della verifica del bilancio della massa, la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco non sono conformi
DR.05.06	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) c)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto, la natura e i quantitativi dei prodotti che hanno lasciato l'unità dell'operatore o del gruppo di operatori per essere destinati ai locali o agli impianti di magazzinaggio del destinatario
DR.05.07	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) c)	A seguito della verifica del bilancio della massa, la natura e i quantitativi dei prodotti che hanno lasciato l'unità dell'operatore o del gruppo di operatori per essere destinati ai locali o agli impianti di magazzinaggio del destinatario non sono conformi
DR.05.08	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) d)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto, nel caso di operatori che acquistano e vendono i prodotti senza manipolarli fisicamente, la natura e i quantitativi dei prodotti che sono stati acquistati e venduti, e i fornitori e, se diversi da questi ultimi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi da questi ultimi, i destinatari
DR.05.09	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) d)	A seguito della verifica del bilancio della massa, nel caso di operatori che acquistano e vendono i prodotti senza manipolarli fisicamente, la natura e i quantitativi dei prodotti che sono stati acquistati e venduti , e i fornitori e, se diversi da questi ultimi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi da questi ultimi, i destinatari non sono conformi
DR.05.10	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) e) la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno precedente	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno precedente all'anno della verifica di conformità che ha riscontrato la non conformità

DR.05.11	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) e) la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno precedente	A seguito della verifica del bilancio della massa la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno precedente non è conforme
DR.05.12	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) f) la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno in corso	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto la resa effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno in corso relativo alla verifica di conformità che ha riscontrato la non conformità)
DR.05.13	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) f) la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno in corso	A seguito della verifica del bilancio della massa la resa effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno in corso (relativo alla verifica di conformità che ha riscontrato la non conformità) non è conforme
DR.05.14	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) g)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto il numero e/o il peso nel caso degli animali gestiti durante l'anno in corso e l'anno precedente
DR.05.15	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) g)	A seguito della verifica del bilancio della massa il numero e/o il peso nel caso degli animali gestiti durante l'anno in corso e l'anno precedente non è conforme
DR.05.16	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) h)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto ogni perdita, aumento o riduzione dei quantitativi dei prodotti in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione
DR.05.17	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) h)	A seguito della verifica del bilancio della massa la perdita, l'aumento o la riduzione dei quantitativi dei prodotti in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione non è conforme
DR.05.18	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) i)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto i prodotti biologici o in conversione venduti sul mercato come non biologici
DR.05.19	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) i)	A seguito della verifica del bilancio della massa la quantità o la tipologia di prodotti biologici o in conversione venduti sul mercato come non biologici non è conforme
DR.05.20	Reg. UE 2021/771, Art. 1(5)	La verifica del bilancio di massa evidenzia una deviazione significativa nel calcolo dei fattori e del volume di produzione (bilancio della massa) che l'operatore non è in grado di giustificare



Da ultimo... un passo indietro



l'operatore che contravviene o non adempie agli obblighi e agli impegni previsti dall'articolo 39 del Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

Articolo 39 Reg. (UE) 2018/848

Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori

1. In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori:

- a) tengono registrazioni per dimostrare la loro conformità al presente regolamento;**
- b) effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;**
- c) adottano le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento;**
- d) forniscono, sotto forma di dichiarazione da firmare e aggiornare, ove necessario:
 - i) la descrizione completa dell'unità di produzione biologica o in conversione e delle attività da svolgere a norma del presente regolamento;
 - ii) le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento
 - iii) un impegno aecc

Oggetto: verbale di contestazione di illecito amministrativo ... maggio 2024 (vs pubblicazione Gazzetta 18 Luglio 2024)

Si rileva un «contrasto con le disposizioni del Regolamento UE 2018/848 che **all'articolo 39 prescrive che gli operatori:**

..... Omissis

c) adottano le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento»

Il comportamento viene interpretato come «un'inadempienza di carattere sostanziale che ha compromesso la conformità del processo di certificazione». **VERO !!**

Conseguenza a cui si arriva (!!):

- si contravviene a quanto disposto dall'art. 25 - comma 6 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2023, n. 148.
- Poiché l'operatore che contravviene o non adempie agli obblighi e agli impegni previsti dall'articolo 39 del Regolamento.
- Si applica una sanzione di 4000 Euro (2800 entro 5 gg)
- trattandosi di violazione non sanabile, non è applicabile l'istituto della diffida previsto....

Casi NC con riferimento all'art. 39 del Reg. (UE) 2018/848

Codice	Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata	Note
AA.02.09	Regolamento, Art. 39(1)d)iii)	L'operatore non informa per iscritto, o la fa con ritardo, gli acquirenti dei prodotti o non scambia le pertinenti informazioni con l'organismo di controllo, qualora sia stato comprovato o non possa essere eliminato un sospetto di non conformità	Art. 39
AA.05.01	Regolamento, Art. 39(1) b)	L'operatore fornisce documenti o dichiarazioni non autentici relativi alla certificazione di prodotti biologici o necessari per il controllo	Art. 39
AA.08.01	Regolamento, Art. 29(2), c) e art. 39(1) c)	L'operatore non rispetta, anche con il recesso volontario, la misura adottata dall'organismo di controllo per precedenti non conformità grave	Art. 39
AA.08.02	Regolamento, Art. 29(2), c) e art. 39(1) c)	L'operatore non rispetta, anche con il recesso volontario, la misura adottata dall'organismo di controllo per precedenti non conformità critica	Art. 39
AA.08.03	Regolamento, Art. 29(2), c) e art. 39(1) c) Decreto 148/2023 Art. 25, c. 1	L'operatore non rispetta la misura B2 adottata dall'organismo di controllo	Art. 39
AA.08.04	Regolamento, Art. 29(2), c) e art. 39(1) c) e Decreto 148/2023 Art. 25, c. 2	L'operatore non rispetta la misura B9 adottata dall'organismo di controllo per precedenti non conformità gravi o critiche	Art. 39
DR.02.03	Regolamento, Art. 39(1) a)	Assenza di registri e documenti finanziari che dimostrino la conformità al Regolamento	Art. 39

NSP.05.01	Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.10.1	La prevenzione dei danni provocati dagli organismi nocivi e erbe infestanti non è conforme	Mezzi non ammessi
NSP.05.02	Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.10.2	Utilizzo non conforme di prodotti e sostanze ammesse per la protezione delle piante (utilità e quantità necessaria)	Ammessi

Sigla	Non Conformità	Misura da applicare per tutti i casi di NC	Misura minima			Misure aggiuntive
			Scarsa Entità	Grave	Critica	
NSP.05	La lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9

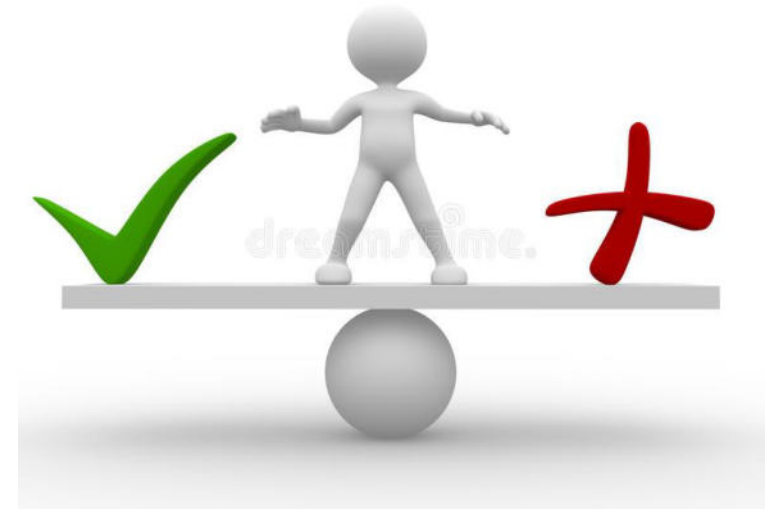
Utilizzo di sostanze non ammesse. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

Mantenimento della certificazione

CONSAPEVOLEZZA del SISTEMA delle NC E RELATIVE MISURE !!

Impatto delle NC su:

- **Attività commerciale**
- **Finanziamenti**
- **Reputazione**





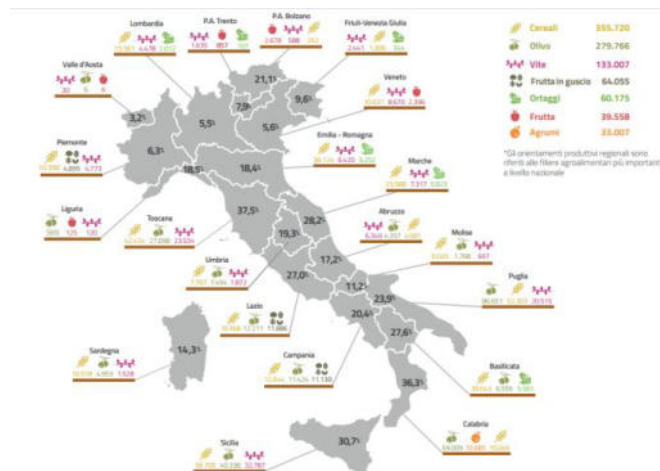
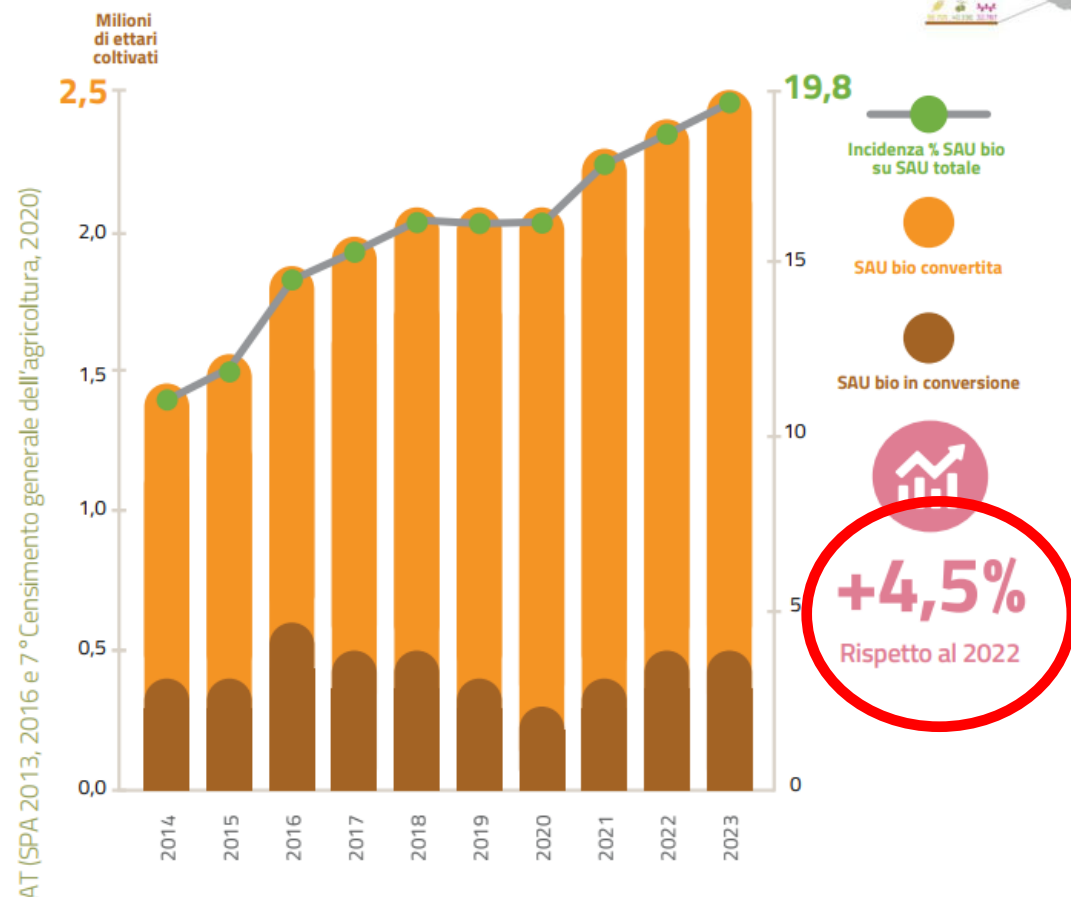
Il contesto



Le superfici agricole

Anno 2023

SAU biologica in Italia



Operatori biologici totali in Italia



Aziende agricole biologiche in Italia



Operatori biologici per categoria in Italia





LE DIMENSIONI DEL MERCATO BIO

(VENDITE 2023, ANNO TERMINANTE LUGLIO)



VENDITE BIO MKT ITALIA

5.474 mln €

+9%
Var. % L4L
2023 - 2022



EXPORT BIO MADE IN ITALY

3.641 mln €

+203%
Var. %
2023 - 2012

VAR. %
2023-2022
Like4Like

+7%

4.207

VAR. %
2023-2022
Like4Like

+18%

1.268

VAR. %
2023-2022
Like4Like

+8%

3.641



AT HOME*



AWAY FROM HOME

* Incluso
• Freschissimo
• E-commerce

Ristorazione collettiva + Ristorazione Commerciale
(ristoranti specializzati bio, ristoranti bar «generalisti» +
agriturismi, altri pubblici esercizi)

EXPORT BIO Italia

PERIMETRO:



Fonte: Osservatorio SANA-Nomisma – elaborazioni su dati NIELSEN, AssoBio, Ismea, Survey Imprese NOMISMA per
ICE-Piattaforma ITA.BIO www.ita.bio

Fonte: OSSERVATORIO SANA 2023 a cura di Nomisma – dati NielsenIQ, ASSOBio, ICE Agenzia ITA.BIO

Il mercato **~9** miliardi

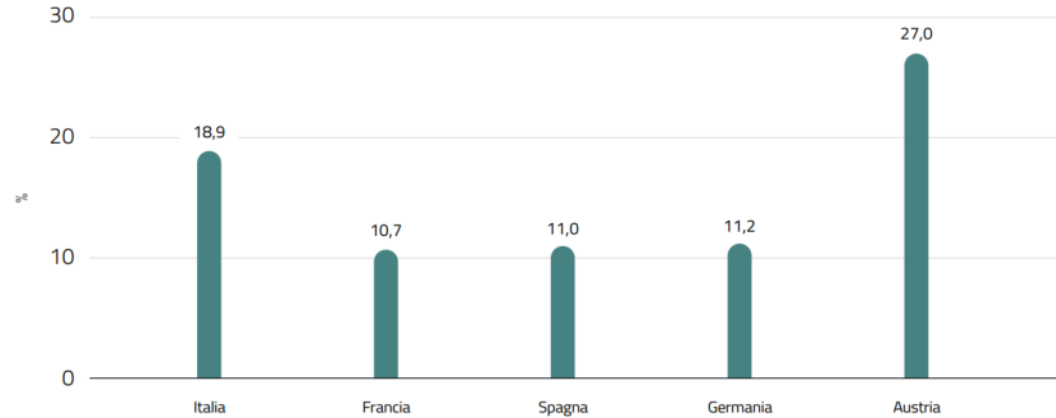
rivoluzionebio.it



In Europa



Incidenza % delle superfici biologiche sul totale nei principali Paesi europei*
Anno 2022



Superfici biologiche nei principali Paesi europei (in milioni di ettari)
Anni 2014, 2021 e 2022

	2014**	2021*	2022*	Var. % 2022/2014	Var. % 2022/2021
UE-27	9,79	15,60	16,90	72,6	8,3
Italia	1,39	2,19	2,35	69,3	7,5
Francia	1,12	2,78	2,88	157,1	3,6
Spagna	1,71	2,64	2,68	56,4	1,5
Germania	1,03	1,80	1,86	79,9	3,2
Austria	0,53	0,68	0,69	31,1	1,4

1° per numero aziende
2° per % SAU
3° per SAU investita

Numero di aziende agricole biologiche nei principali Paesi europei
Anni 2014, 2021 e 2022

AZIENDE AGRICOLE	2014	2021	2022	Var. % 2022/2014	Var. % 2022/2021
UE-27	254.115	378.226*	419.112*	64,9	10,8
Italia	48.662	75.874	82.627	69,8	8,9
Francia	26.466	58.474	60.522	128,7	3,5
Spagna	30.602	52.861	55.851	82,5	5,7
Germania	23.717	36.236	36.688	54,7	1,2
Austria	22.184	26.720	26.251	18,3	-1,8

Il significato



REG. (UE) 2018/848

1° «Considerando»

*La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in **materia di ambiente ed azione per il clima**, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione **confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali**. La produzione biologica esplica pertanto una **duplice funzione sociale**, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla **domanda di prodotti biologici** da parte dei consumatori e, dall'altro, **fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente**, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.*

BIOLOGICO

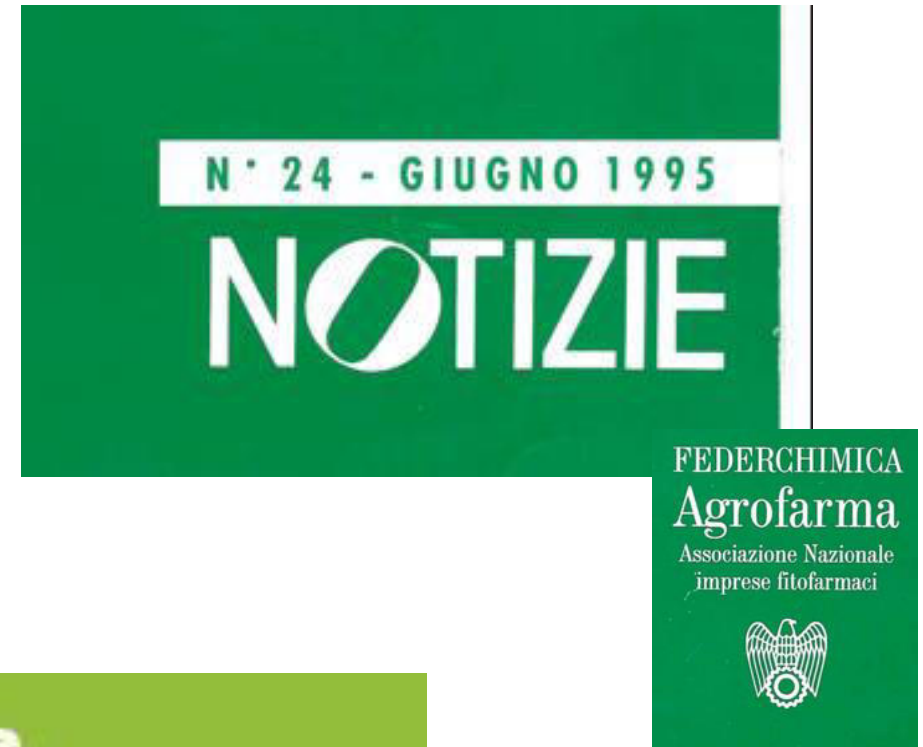
**Sistema di qualità
a valenza ambientale
basato su regole tecniche**



LA MINACCIA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA PER GLI UOMINI E LA FAUNA

Dennis T. Avery

1995



2019

Grazie per l'attenzione



Relatore

Dr. Agr. Donato Ferrucci